



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 9 Gennaio 2020

CIRCOLARE N.1

OGGETTO: SPECIALE MANOVRE DI FINE ANNO – LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse, con riferimento alle materie di nostro interesse.

Si precisa che seguiranno ulteriori circolari di approfondimento.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 4 e 5	Deducibilità Imu A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni. Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l'Imi (Provincia di Bolzano) e l'Imis (Provincia di Trento).
Articolo 1, comma 6	Riduzione aliquota cedolare secca a regime L'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%. Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, comma 70	Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura Viene riscritto il comma 3.1 dell'articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero requisito. In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Articolo 1, comma 175, lettera a)	<p>Proroga detrazione risparmio energetico</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. <i>ecobonus</i>).</p> <p>Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.</p> <p>Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <p>Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.</p>
Articolo 1, comma 175, lettera b)	<p>Proroga ristrutturazioni edilizie e <i>bonus mobili</i></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, Tuir.</p> <p>Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
Articolo 1, comma 176	<p>Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico</p> <p>Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-<i>ter</i> dell'articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).</p>
Articolo 1, commi 177-180	<p>Sport <i>bonus</i></p> <p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018.</p> <p>Viene previsto che per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ed è fruibile tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini Irpef e Irap.</p> <p>Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro. Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore delle società dilettantistiche previsti dall'articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, con cui sono previste le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.</p>



Articolo 1,
commi 184-
197

Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi

Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0".

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Al contrario, non possono accedere all'agevolazione:

1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).
È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione dei seguenti:

1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
3. fabbricati e le costruzioni;
4. beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – *software* - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:



1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

2. investimenti in beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza;

3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione dei beni materiali di cui all'allegato A avviene in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante;
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.

Il credito d'imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell'agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Successiva cessione dei beni agevolati

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il



periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario. Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controllo e monitoraggio

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.

Regime transitorio – rapporti con super e iper

Il credito d'imposta non si applica:

1. agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
2. agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.

Articolo 1,
commi 198-
209

Nuovo credito R&S

Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Requisiti soggettivi

Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione e



- dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al contrario, non possono accedere al credito:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Le attività di R&S ammesse

Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (*under 35* anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, a condizione che i neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
- b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui al punto precedente. Se i beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di R&S;
- c) per contratti di ricerca *extra-muros* con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. I contratti con imprese o soggetti appartenenti al medesimo



gruppo della committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l'attività di R&S sia svolta internamente all'impresa. Le suddette spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al D.M. 4 settembre 1996;

- d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese devono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi quindi diversi da società del gruppo) fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
- e) per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a e c, senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996);
- f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30% dei costi dei contratti suindicati.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Le attività di innovazione tecnologica

Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:

- attività di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.



Le attività innovative

Sono ricomprese le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

L'attuazione è demandata a un decreto MISE.

Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.

La misura del credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto:

- per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo MISE, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le attività di *design* e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese devono effettuare una comunicazione al MISE. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.



Adempimenti per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione "A" (in tal caso si incrementa il *bonus* di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.

Si segnala che la norma fa cessare l'operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.

Articolo 1,
commi 210-
217

Proroga credito di imposta formazione 4.0

È prorogata al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

È eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all'interno dei CCNL.

Modifica importi

Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:

- per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Modalità utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione.

È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale del credito stesso.

Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.



Articolo 1, commi 219- 224	<p>Bonus facciate</p> <p>Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.</p> <p>La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:</p> <ul style="list-style-type: none">- decreto Mise 26 giugno 2015 e- decreto Mise 26 gennaio 2010. <p>Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.</p>
Articolo 1, commi 226- 229	<p>Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili</p> <p>La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">- 105 milioni di euro per l'anno 2020;- 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e- 47 milioni di euro per l'anno 2025. <p>Una quota, pari al 30% delle risorse stanziata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0.</p> <p>Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziata.</p> <p>Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.</p>
Articolo 1, comma 287	<p>Reintroduzione Ace</p> <p>Viene, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, reintrodotta l'agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l'applicazione</p>



	<p>dell'aliquota del 1,3%.</p> <p>Con la reintroduzione dell'Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.</p>
Articolo 1, commi 288-290	<p>Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici</p> <p>Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro.</p> <p>Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020</p> <p>A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.</p>
Articolo 1, comma 300	<p>Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali</p> <p>Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. "crescita", è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 milioni per il 2019 e- 5 milioni di euro per il 2020. <p>Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.</p>
Articolo 1, comma 340	<p>Bonus bebè</p> <p>Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. <i>bonus bebè</i>), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.</p> <p>L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
Articolo 1, comma 342	<p>Congedo obbligatorio di paternità</p> <p>Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.</p>
Articolo 1, commi 343 e 344	<p>Bonus asili nido</p> <p>A decorrere dal 2020, il c.d. <i>bonus asili nido</i> viene così rimodulato:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;- 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).



Articolo 1, commi 346 e 347	Detrazione per studio e pratica della musica Viene introdotta all'articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-ter, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.
Articolo 1, commi 355 e 356	Esenzione canone Rai A decorrere dal 2020, ai fini dell'esenzione del pagamento del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge, è fissata a 8.000 euro annui. A tal fine, viene anche precisato che la convivenza si riferisce ad altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, <i>colf</i> e badanti.
Articolo 1, comma 361	Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Articolo 1, commi 446-448	Abolizione del <i>superticket</i> Si prevede l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. <i>superticket</i>).
Articolo 1, comma 476	Pensionamento "opzione donna" Viene modificato l'articolo 16, comma 1, D.L. 4/2019, prevedendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (anziché 31 dicembre 2018) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Articolo 1, comma 629	Riduzione detraibilità di determinati oneri Viene integrato l'articolo 15, Tuir, con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedendo, con decorrenza dal 2020: a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir. In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.



Articolo 1, commi 632 e 633	<p>Fringe benefit auto aziendali</p> <p>Viene modificata la disciplina relativa al <i>fringe benefit</i> legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.</p> <p>La modifica riguarda l'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.</p> <p>Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'AcI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.</p> <p>La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro:</p> <ul style="list-style-type: none">- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;- 40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;- 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
Articolo 1, comma 677	<p>Deduzione buoni pasti mense aziendali</p> <p>Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir.</p> <p>In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">- una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive;- per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro;- prestazioni rese in forma elettronica: 8. <p>Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
Articolo 1, commi 679 e 680	<p>Tracciabilità detrazioni</p> <p>A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:</p> <ul style="list-style-type: none">- versamenti bancari o postali;- carte di debito, di credito e prepagate;- assegni bancari e circolari.



	<p>Resta valido il pagamento in contanti per:</p> <ul style="list-style-type: none">- medicinali e dispositivi medici e- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.
Articolo 1, commi 681-686	<p>Analisi del rischio fiscale del contribuente</p> <p>Le norme stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la G. di F. si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.</p> <p>Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.</p>
Articolo 1, comma 690	<p>Estromissione beni immobili imprese individuali</p> <p>Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.</p> <p>A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.</p> <p>Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.</p>
Articolo 1, commi 691 e 692	<p>Regime forfettario</p> <p>Viene abrogato il regime <i>super</i> forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro.</p> <p>Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestate dall'imprenditore o dai suoi familiari;- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.



Articolo 1, commi 693-694	Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata). L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.
Articolo 1, comma 695	Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.
Articolo 1, commi 696-704	Rivalutazione beni di impresa Viene reintrodotta la possibilità per: - società di capitali; - cooperative; - <i>trust</i> , e - altri enti pubblici e privati che 1. esercitano attività commerciali; 2. sono residenti nel territorio dello Stato; 3. non adottano gli IAS nella redazione del bilancio di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi. <u>Modalità di rivalutazione</u> La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020. La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa. <u>Le imposte sostitutive e il versamento</u> Si applicano le seguenti imposte sostitutive: - al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%; - al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.



È ammessa la rateazione che varia in ragione dell'importo complessivo:

- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Eventuale cessione dei beni rivalutati

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Soggetti las

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti las, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

Articolo 1,
commi 738-
783

Unificazione Imu-Tasi

A decorrere dal 2020, viene abolita la luc, con l'eccezione della Tari, e viene rimodulata l'Imu.

Articolo 1,
comma 792

Riforma riscossione enti locali

A decorrere dal 2020, gli atti accertativi acquisiscono titolo esecutivo, a eccezione di quelli di importo non superiore a 10 euro.

È previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate.



Nell'atto devono essere indicate le disposizioni in tema di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Tali atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, riguardante l'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, dell'articolo 19, D.Lgs. 472/1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo.

Gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Con un decreto Mef saranno stabilite modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione.

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Viene introdotto l'obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare.



SPECIALE manovre di fine anno - Conversione Decreto Fiscale

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Accollo dei debiti</p> <p>Viene regolamentata la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell'accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui, deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.</p> <p>Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997.</p> <p>Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi.</p> <p>Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.</p>
Articolo 2	<p>Cessazione partite Iva e divieto di compensazione</p> <p>A mezzo dell'inserimento di 3 nuovi commi nell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L'obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.</p> <p>Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.</p>
Articolo 3, commi 1 e 3	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.</p>



Articolo 3, commi 2 e 3	Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/ <i>bonus</i> erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
Articolo 3, comma 4	Controllo sulle compensazioni a rischio L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.
Articolo 3, commi 5 e 6	Sanzioni per indebite compensazioni A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a: - 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e - 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.
Articolo 4, commi 1 e 2	Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori <i>labour intensive</i> Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un'opera o di più opere o di uno o più servizi: - di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di:



- articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973;
- articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997;
- articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998;
e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.

Se a tale data, l'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:

- non trasmette le deleghe;
- dalle deleghe risulti l'omesso o insufficiente versamento

il committente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell'opera o servizio, o per l'importo pari alle ritenute non versate.

Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.

In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all'impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.

Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all'estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;



	<p>b. non risultino:</p> <ul style="list-style-type: none">- iscrizioni a ruolo,- accertamenti esecutivi o- avvisi di addebito <p>affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).</p> <p>La dichiarazione è rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.</p>
Articolo 4, commi 3 e 4	<p>Estensione del regime del reverse charge Iva</p> <p>Viene esteso il regime del <i>reverse charge</i> Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>
Articolo 10-bis	<p>Estensione del ravvedimento operoso</p> <p>Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.</p>
Articolo 16	<p>Arrivano le precompilate Iva e l'esterometro diviene trimestrale</p> <p>In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche.</p> <p>Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.</p> <p>Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Non è chiaro se tale maggiore periodicità possa interessare già l'ultimo trimestre del 2019, ovvero decolli dal prossimo 2020.</p>
Articolo 17	<p>Imposta di bollo sulle FE</p> <p>Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare</p>



	<p>dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p> <p>Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.</p>
Articolo 18	<p>Limiti all'utilizzo del contante</p> <p>Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. <p>Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
Articoli 19 e 20	<p>Lotteria nazionale degli scontrini</p> <p>Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini.</p> <p>Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati.</p> <p>Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.</p> <p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengono previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica.</p> <p>Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.</p>
Articolo 21	<p>Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 5-<i>bis</i> nell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che svolgono il commercio al minuto ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, e che adottano sistemi di incasso, tramite carte di credito e di debito e altre forme elettroniche, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite tali sistemi.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le informazioni minime che devono essere trasmesse.</p>
Articolo 22	<p>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p> <p>Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>



	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p> <p>Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.</p>
Articolo 37, comma 1-bis	<p>Estensione utilizzo compensazione sui carichi</p> <p>La possibilità di procedere alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, viene estesa al 2019 e al 2020.</p>
Articolo 37, comma 1-ter e 1-quater	<p>Rimodulazione interessi sui versamenti</p> <p>Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13, D.L. 557/1993 e dalle norme in tema di riscossione di imposte indirette (L. 29/1961), è determinato possibilmente in una misura unica, inferiore a quella vigente: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, essa è compresa nell'intervallo tra lo 0,1 e il 3%.</p> <p>Con decreto Mef, saranno individuate misure differenziate per i seguenti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">- cui all'articolo 20, D.Lgs. 241/1997, ovvero per i pagamenti rateali dei tributi;- per ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali, nonché gli interessi di mora, di quelli dovuti nel caso di sospensione amministrativa della riscossione e per ritardato rimborso di imposte pagate (articoli 20 e 21, 30, 39 e 44, D.P.R. 602/1973); e- nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione nonché a quelli dovuti in caso di acquiescenza del contribuente (articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 218/1997).
Articolo 38-ter	<p>Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.</p>
Articolo 39, comma 1, lettere a) - p)	<p>Modifiche reati penali tributari</p> <p><u>Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti</u></p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p>



Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato.

Dichiarazione infedele

Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.

Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa.

Emissione fatture per operazioni inesistenti

La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni.

Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione

Articolo 39,
comma 1,
lettera q) e
comma 1-bis

Casi particolari di confisca

Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-bis, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati:

- nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro;
- nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro;
- nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli



	<p>effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.</p>
Articolo 39, comma 1, lettera q-bis	<p>Casi di non punibilità Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p>
Articolo 41-bis	<p>Rinegoziazione del mutuo sulla prima casa da parte del contribuente già eseguito Se una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, ha avviato o è intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare con oggetto la prima casa di abitazione del debitore, quest'ultimo può richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, al ricorrere di determinate condizioni.</p>
Articolo 58	<p>Modifiche ai versamenti Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p>
Articolo 58-quinquies	<p>Tari per gli studi professionali Intervenendo sull'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 viene modificata la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della Tari) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.</p>



SPECIALE manovre di fine anno – Decreto Milleproroghe

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il D.L. 162/2019, il c.d. Decreto Milleproroghe, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 10, comma 1	Proroga <i>bonus verde</i> Viene prorogato anche per l'anno 2020 il c.d. <i>bonus verde</i> , introdotto con l'articolo 1, comma 12, L. 205/2017 (la Legge di Bilancio per il 2018).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

